



Istituto di Istruzione Superiore
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria

Viale Vittorio Emanuele II, 97, 31029 Vittorio Veneto (TV)
C.F. 84002190266 ~ Codice Meccanografico TVIS00700P



Sedi associate:
IPSLA (sede IIS) ~ 0438 57147 ~ fax 0438 940780
ITE Via Pontavai, 121 ~ 0438 555138
ITT Via Cavour, 1 ~ 0438 59194

E-mail: tvvis00700p@istruzione.it
PEC: tvvis00700p@pec.istruzione.it
Web: <http://www.iisvittorioveneto.edu.it>

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

(Rev 18/12/2020 - delibera n.8 del Consiglio d'Istituto)

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, diretto quindi non solo a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche attento al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità e a riaffermare il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti. È inoltre coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e ad esso funzionale.

Il presente regolamento assume gli indirizzi promossi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n.249/98 con le modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007) dalle Direttive MIUR 30/2007 e 104/2007 sull'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, dalla Direttiva MIUR 16/2007 e nota MIUR 2519/2015 su lotta e contrasto a bullismo e cyberbullismo, dalla Legge 71/2017 sul cyberbullismo. Esso individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la irrogazione ed il relativo procedimento.

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 1 - I diritti degli studenti e delle studentesse

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.

Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Art. 2 - I doveri

Gli studenti hanno il dovere di

- rispettare l'orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni (sia in presenza che a distanza);
- assolvere gli impegni di studio;
- portare rispetto verso il capo d'istituto, tutto il personale della scuola, i compagni e gli eventuali ospiti;
- assumere comportamenti ((sia durante le attività/lezioni in presenza che durante quelle a distanza che in ambienti esterni alla scuola o sui social media) che non turbino l'ordine e la convivenza scolastici;
- rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature, gli impianti dei laboratori e i sussidi in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola;
- osservare le disposizioni attinenti alla sicurezza ed all'organizzazione (es. regolamenti di laboratorio, circolari), comprese quelle per prevenire/contenere eventuali malattie contagiose;
- utilizzare correttamente la rete internet della scuola, compreso l'account di posta interna (solo per usi scolastici e non per usi personali)
- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
- non detenere a scuola sostanze stupefacenti (neppure per l'uso personale) e/o alcoliche, non usare o spacciare sostanze stupefacenti e/o alcoliche a scuola.

Art. 3 - Principi e finalità

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
7. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti e, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre esse tengono conto della situazione personale dello studente. Ad esso è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore dell'Istituto.

Art. 4 - Infrazioni disciplinari e sanzioni

- Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti riportati all'art. 2 che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.), nonché condotte che, sebbene poste in essere in tempi e spazi extrascolastici, abbiano come soggetto passivo la comunità scolastica stessa (compagni, docenti, personale, ecc.) o i beni della scuola (es. il sistema informatico o materiale didattico) e l'uso illecito della rete internet scolastica e degli applicativi ad esso connessi, l'uso scorretto della piattaforma G Suite e dell'account di posta istituzionale interna, nonché qualsiasi danno d'immagine da esse derivanti.
- Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.
- Il personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
- I provvedimenti, che saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi, sono:
 - rimprovero verbale privato o in classe,
 - ammonizione scritta sul libretto personale,
 - ammonizione scritta sul registro di classe,
 - sospensione temporanea dalle lezioni, fino a 6 giorni, con obbligo di presenza a scuola,
 - allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni,
 - allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni,
 - allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico,
 - esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
 - Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono inflitti dal docente o dal Dirigente Scolastico in caso di violazioni lievi (sentito il Consiglio di Classe).
 - Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessati si riuniranno in seduta comune.
 - Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, in caso di mancanze di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. La durata dell'allontanamento è commisurata alla reiterazione e/o gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo.
 - Le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
 - La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico è disposta nei casi di recidiva plurima, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva dello stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
 - In casi di atti di violenza grave o che possono implicare pericolo immediato per l'incolumità di appartenenti alla comunità scolastica e non, il Dirigente Scolastico, come primo responsabile della convivenza scolastica, può adottare una sospensione cautelare immediata, facendo

prelevare il figlio se minore dai genitori o espellendo l'interessato, anche mediante l'ausilio della forza di pubblica sicurezza, qualora maggiorenne.

In tali casi il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 5 sarà attivato successivamente e immediatamente.

- Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica. Si provvederà dunque all'attuazione di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica quali attività di segreteria, di biblioteca, di pulizia dei locali ecc.) o a favore di Istituzioni operanti nel territorio di riferimento dell'Istituto.
- Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.
- Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, il Dirigente Scolastico è obbligato alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.
- Per comportamenti non previsti all'art.2 o non esplicitamente indicati si procede per analogia.
- Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

Art. 5 - Procedimento sanzionatorio

Il provvedimento disciplinare è irrogato secondo una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità, consentendo la difesa di chi è accusato.

In caso di infrazioni lievi:

1. il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul libretto personale/diario e/o sul registro;
2. il Dirigente Scolastico, se del caso, sentito lo studente (anche per il tramite del Coordinatore di Classe o del Vicario) ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.

In questo caso non viene data comunicazione preventiva¹ di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente in forma orale ed annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.

In caso di infrazioni più gravi o reiterate che possono comportare la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento dalla scuola l'iter procedurale è il seguente.

- Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione da parte di un docente, anche se non insegnante della classe, o di altro personale, della mancanza commessa. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe, visibile alla famiglia e con comunicazione al Dirigente Scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto.
- Alla famiglia va inviata comunicazione ufficiale preventiva di avvio del procedimento
- Lo studente ha diritto ad essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o suo rappresentante (Referente di sede, Coordinatore di Classe, Vicario); ove vi siano controinteressati, anch'essi devono essere avvertiti con comunicazione ufficiale dell'avvio del procedimento ed ascoltati.
- Il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe competente (compresi i rappresentanti di genitori e studenti), oppure invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- Lo studente, specie qualora non ascoltato in precedenza, può partecipare alla riunione per esporre le proprie ragioni, così come i suoi genitori. Lo studente accusato ha inoltre facoltà di presentare memorie e scritti difensivi ed eventuali testimoni, così come eventuali parti lese.
- Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, provvede, non in presenza dell'interessato o di cointeressati, a discutere l'accaduto e, con votazione a scrutinio segreto, irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
- Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato ed ai genitori o esercenti potestà genitoriale. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, devono essere precisate a verbale le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.
- Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di due giorni il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:

¹ Prevale in questo caso l'esigenza di celerità del procedimento che consente ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

1. stabilisce e comunica alla famiglia le eventuali attività sostitutive (interne o di volontariato presso altri enti o Istituzioni esterne) che i genitori o gli aventi potestà genitoriale o lo studente stesso, qualora maggiorenne, sono liberi di accettare o meno. L'adesione alla proposta di volontariato comporta la rinuncia al ricorso avverso il provvedimento di sospensione. Nel caso di accettazione di queste attività sostitutive i giorni di sospensione non sono conteggiati come assenze. In caso di ennesima e ripetuta violazione del Regolamento, successiva alla precedente sospensione scontata con attività sostitutive, il Consiglio di Classe può comunque decidere di conteggiare tutto il periodo di attività sostitutiva come assenza.
2. identifica il docente di contatto didattico (coordinatore di classe se non vengono accettate le attività sostitutive, tutor interno in caso di attività di volontariato sostitutive in collegamento con quello esterno).

Art. 6 -Ricorso e procedura

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia Interno della scuola, identificato con la Giunta Esecutiva e disciplinato dal successivo art. 7. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla convocazione dell'Organo di Garanzia interno entro 8 giorni dalla richiesta stessa, seduta alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni chi è stato sanzionato e chi ha accertato la/le infrazione/i. Nel corso della riunione chi è stato sanzionato può produrre memorie e scritti difensivi.

Il ricorso non si configura come un secondo giudizio, ma concerne il rispetto degli elementi procedurali e la corretta applicazione di quelli sanzionatori. Deve valutare quindi

- se l'operato del Consiglio di Classe che ha irrogato la sanzione è stato formalmente corretto,
 - se la sanzione comminata è prevista nel Regolamento di Istituto,
 - se il Consiglio di classe o di Istituto che ha deliberato la sanzione era in composizione legittima, compresi cioè i rappresentanti dei genitori e degli studenti,
 - se gli studenti accusati hanno avuto modo di difendersi,
 - se i fatti sono stati ben accertati in relazione ai regolamenti interni e corrispondono alle fattispecie previste negli stessi ed ai livelli di gravità previsti
2. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato, nel termine di dieci giorni lavorativi dall'audizione delle parti, salvo proroghe per eventuali approfondimenti.
 3. Il provvedimento dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione a chi ha presentato il ricorso.
 4. Nel caso di sospensione, provvedimento immediatamente esecutivo, se interviene un ricorso e la stessa è già stata scontata, eventuali riformulazioni della sanzione in diminuendo decise dall'Organo di Garanzia saranno valide per gli eventuali effetti (diminuzione o eliminazione dei giorni di assenza dal computo totale annuo e della eventuale recidiva).

Art. 7 - Organo di garanzia interno

Esistono un Organo di garanzia interno all'Istituto e un Organo di garanzia regionale.

1. L'Organo di garanzia interno all'Istituto coincide con la Giunta ed è quindi formato da:
 - Dirigente Scolastico, che lo convoca e presiede;
 - un docente dell'Istituto eletto dai rappresentanti dei docenti in Consiglio d'Istituto tra quelli in esso presenti,
 - un rappresentante degli studenti eletto dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto tra quelli in esso presenti,
 - un rappresentante dei genitori eletto dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto tra quelli in esso presenti
 - un rappresentante del personale ATA
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.
3. L'Organo di garanzia rimane in carica per tre anni scolastici.
4. La seduta dell'Organo di garanzia è valida in presenza della metà più uno dei componenti.
5. Il ricorso è accolto dall'Organo di garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.
6. L'Organo di garanzia interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.
7. L'Organo di garanzia interno è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qualvolta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.

8. Di tutte le riunioni dell'organo di garanzia interno è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.
9. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

Art. 8 - Organo di garanzia regionale

1. A fronte del respingimento o disconoscimento totale o parziale del ricorso presentato all'Organo di garanzia interno, è diritto di chi è stato sanzionato - entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del provvedimento conclusivo del procedimento - proporre reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che, previo parere di un Organo di garanzia regionale, sentito direttamente o tramite un Dirigente da lui delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento.
2. L'Organo di garanzia regionale svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione, non giudica una seconda volta, ma verifica la legittimità formale delle decisioni assunte dall'Organo di garanzia interno, cioè la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti.
3. L'organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento di Disciplina è pubblicato nel sito web dell'Istituto, cosa con cui s'intende soddisfatta qualsiasi richiesta di copia.
2. Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche, l'Istituto organizza, nell'ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.
3. Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, comprensivo degli elementi su bullismo e cyberbullismo, predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Copia sottoscritta del patto viene consegnata alla famiglia o allo studente, se maggiorenne.
4. Il presente Regolamento e il Patto educativo di corresponsabilità possono essere modificati dal Consiglio d'Istituto sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi collegiali e di partecipazione della scuola, dal Dirigente Scolastico o dai componenti del Consiglio di Istituto stesso.

QUADRO DELLE SANZIONI

- a) Per le mancanze definite "gravi" nel Regolamento Generale d'Istituto o acclamate come tali dal Consiglio di Classe o di Istituto e sanzionate con sospensione, si parte da un minimo indicativo di 5 giorni di sospensione per ciascuna fattispecie. In tal caso il Consiglio di Classe o di Istituto, valuta in modo particolare, nell'applicazione, il livello di consapevolezza, la presenza di elementi intenzionali e dolosi, nonché l'allarme sociale quali aggravanti o attenuanti in generale.
- b) Per quanto riguarda gli studenti maggiorenni, tutte le sanzioni, come le altre informazioni sull'andamento scolastico, sono - sulla base della legislazione e giurisprudenza vigenti - da comunicare anche ai genitori qualora l'allievo non abbia un proprio stato famiglia, nonchè al genitore non convivente, qualora fruisca comunque di benefici economici da parte del medesimo.

Fattispecie	Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza	Conseguenze
1. Frequenza non regolare (comprese lezioni a distanza)	a.Elevato numero di assenze non dovute a malattia	<ul style="list-style-type: none"> - compiti di ricerca/riflessione - richiamo verbale, privato o in classe - annotazione o nota in registro di classe e/o libretto e/o convocazione genitori - ammonimento scritto - divieto di visite, viaggi d'istruzione e attività di mobilità estere e/o sospensione dalle lezioni 	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente Scolastico C. di Classe	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza
	b.Individuali, collettive o reiterate entrate in ritardo o uscite anticipate dall'Istituto non adeguatamente motivate			
	c.Assenze non giustificate e ritardo oltre i limiti nelle giustificazioni			
2. Mancanze nell'assolvere doveri scolastici (comprese attività a distanza)	a.L'alunno non esegue i compiti assegnati per casa	<ul style="list-style-type: none"> - compiti di ricerca/riflessione - richiamo verbale, privato o in classe - annotazione o nota in registro di classe e/o libretto e/o convocazione genitori 	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente Scolastico	
	b.L'alunno risulta sprovvisto del materiale didattico necessario			
	c.L'alunno non fa firmare le comunicazioni inviate alla famiglia	<ul style="list-style-type: none"> - compiti di ricerca/riflessione - richiamo verbale, privato o in classe - Se recidivo: annotazione o nota in registro di classe e/o convocazione genitori, non vengono più date in visione a casa le successive prove scritte 	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente Scolastico	
	d.L'alunno non riporta firmata dai genitori nei tempi stabiliti la verifica consegnata.			
	e.L'alunno utilizza strumenti vietati nell'attività didattica (cellulare, lettore MP3, altoparlanti...)			
3.Mancanza di rispetto per le persone: verso il DS, i docenti, il personale ATA e i compagni (comprese attività a distanza)	a.L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche(in presenza o a distanza), in particolare quelle didattiche	<ul style="list-style-type: none"> - compiti di ricerca/riflessione - richiamo verbale, privato o in classe - se recidivo/grave: annotazione o nota in registro di classe e/o allontanamento dall'aula fino al termine della lezione (sotto sorveglianza, permanendo la responsabilità dell'insegnante) e/o convocazione genitori, - ammonimento - divieto di visite, viaggi d'istruzione e attività di mobilità estere e/o sospensione dalle lezioni 	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico,C. di classe per sospensione fino a 15 gg, C. di Istituto per sospensione oltre i 15 gg	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza
	b.L'alunno utilizzo un linguaggio volgare			
	c.L'alunno invia e divulga, attraverso smartphone o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all'interno dei locali della scuola senza autorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> - compiti di ricerca/riflessione <p>In caso di mancanza grave e/o ripetuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione per un periodo congruo con la gravità dell'atto o fino al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, anche fino al termine delle lezioni e/o divieto di visite, viaggi d'istruzione e attività di mobilità estere <p>La violazione del diritto alla privacy, costituisce reato e comporta il pagamento di una sanzione amministrativa secondo i termini di legge (Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007)</p>	Docente Dirigente Scolastico, C. di classe per sospensione fino a 15 gg, C. di Istituto per sospensione oltre i 15 gg	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, determinandone anche l'insufficienza con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali
	d.L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni e/o delle istituzioni			
	e.Come al capo precedente più la diffusione via social network			
	f.L'alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa, provocando danni fisici a cose e/ o persone ed elevato allarme sociale nella comunità scolastica, compresi gli atti perpetrati anche all'esterno			
	g.L'alunno commette azioni che violano in modo particolare la dignità e il rispetto della persona umana comprese condotte (all'interno e/o all'esterno della scuola) identificabili anche come bullismo e/o cyberbullismo			
			Possibilità d'iscrizione ad altra scuola in corso d'anno	

4. Mancata osservanza delle norme di sicurezza (comprese attività a distanza) e per il contenimento di malattie contagiose	a. L'alunno si comporta in modo poco controllato e pericoloso per la salvaguardia della propria persona. b. L'alunno mette in pericolo l'incolumità delle persone. c. Comportamenti ripetuti e/o intenzionali contro le disposizioni vigenti e d'Istituto per il contenimento di malattie contagiose (es. Protocollo di gestione Covid19)	- compiti di ricerca/riflessione - richiamo verbale, privato o in classe - annotazione o nota in registro di classe e/o libretto e/o convocazione genitori - ammonimento scritto - divieto di visite, viaggi d'istruzione e attività di mobilità estere e/o sospensione anche fino al termine delle lezioni	Docente Dirigente Scolastico C. di classe per sospensione fino a 15 gg, C. di Istituto per sospensione oltre i 15 gg	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, determinandone anche l'insufficienza con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali
5. Mancato rispetto dell'ambiente e danno alle attrezzature e agli arredi (compreso comodato d'uso)	a. L'alunno usa in modo scorretto il materiale didattico e le attrezzature, insudiciandolo o danneggiandolo	- compiti di ricerca/riflessione - annotazione o nota in registro di classe e/o libretto	Docente Dirigente Scolastico C. di Classe per sospensione fino a 15 gg, C. di Istituto per sospensione oltre i 15 gg	Possibilità d'iscrizione ad altra scuola in corso d'anno
	b. L'alunno non rispetta l'ambiente scolastico, insudiciandolo o danneggiandolo	- ripristino immediato se possibile delle condizioni originarie degli ambienti e dei beni mobili ed immobili deteriorati, eventuale comunicazione ai genitori e richiesta di risarcimento economico		
	c. L'alunno provoca danneggiamento doloso a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio etc.	- ammonimento		
	d. L'alunno utilizza il computer in uso agli insegnanti per la compilazione o modifica dei registri di classe e personali	- divieto di visite, viaggi d'istruzione e attività di mobilità estere e/o sospensione, anche fino al termine delle lezioni		
6. Fumo (non osservanza della legge)	a. L'alunno fuma a scuola	comunicazione scritta alla famiglia sanzione amministrativa (alunni maggiorenni)	Docente Dirigente Scolastico	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza
7. Falsificazione firme o libretto (comprese attività a distanza)	a. L'alunno falsifica la firma dei genitori o il libretto (es. aggiunge/altera fogli delle giustificazioni)	nota sul registro e comunicazione scritta ai genitori	Docente / Dirigente Scolastico	
8. Sottrazione/danneggiamento badge	a. L'alunno sottrae o danneggia o altera o usa in modo improprio il badge altrui o proprio	sospensione di 5 gg	C. di Classe	
9. Furto e favoreggiamento	a. L'alunno si appropria di oggetti o denaro altrui o favorisce consapevolmente tali azioni da parte di altri	- compiti di ricerca/riflessione - restituzione degli oggetti/strumenti/denaro sottratto - annotazione e/o nota a registro e convocazione genitori - divieto di visite, viaggi d'istruzione e attività di mobilità estere e/o sospensione, anche fino al termine delle lezioni	Docente Dirigente Scolastico C. di classe per sospensione fino a 15 gg, C. di Istituto per sospensione oltre i 15 gg	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti, determinandone anche l'insufficienza con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali
10. Uso improprio rete internet scolastica	a. Uso improprio della rete internet della scuola (aggravanti: violazione privacy, mancanza di rispetto verso personale e allievi, modifica dei voti nel registro elettronico con utilizzo e/o furto di identità informatica o password altrui)	- compiti di ricerca/riflessione - richiamo verbale, privato o in classe - annotazione e/o nota in registro e/o comunicazione ai genitori - ammonimento - divieto di visite, viaggi d'istruzione e attività di mobilità estere - sospensione, anche fino al termine delle lezioni	Docente Dirigente Scolastico C. di classe per sospensione fino a 15 gg, C. di Istituto per sospensione oltre i 15 gg	Possibilità d'iscrizione ad altra scuola in corso d'anno
11. Uso improprio piattaforma G Suite e account di posta interna	a. L'alunno salva file personali, foto, immagini, video, audio non pertinenti alla didattica; b. salva e condivide materiale coperto da diritti d'autore; ecc.	NB. L'account G Suite può essere sospeso con effetto immediato dall'amministratore; lo studente dovrà mostrarne il contenuto, acquisito l'ok via email da parte del DS	Docente Dirigente Scolastico C. di classe per sospensione fino a 15 gg, C. di Istituto per sospensione oltre i 15 gg	
12. Detenzione, uso, spaccio di alcolici e/o stupefacenti internamente alla scuola	a. L'allievo detiene stupefacenti anche entro le quantità consentite dalla legge e/o usa e/o spaccia stupefacenti ed alcolici a scuola	- compiti di ricerca/riflessione - divieto di visite, viaggi d'istruzione e attività di mobilità estere - sospensione oltre i 15 giorni, anche fino al termine delle lezioni	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto	

NB 1 S'intendono comprese nelle attività scolastiche anche i PCTO e tutti i progetti curriculari ed extracurriculari svolti anche all'esterno della scuola, in Italia e/o all'estero (es. Erasmus, MOVE, ecc.)
NB 2 Per tutte le sospensioni è prevista - di norma - come possibilità il volontariato sostitutivo a favore della comunità scolastica e/o di altri enti territoriali di promozione sociale, tranne nei casi di sospensione fino alla fine delle lezioni
NB 3 Per tutte le fattispecie e le condotte più gravi e/o recidive, a elevato allarme sociale e contrarie alla sicurezza, specie se reati, il Dirigente Scolastico ha facoltà di sospensione immediata e l'Istituto si riserva d'intraprendere le conseguenti azioni amministrative e giudiziarie
NB 4. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati si procede per analogia.

